



# COMUNE DI SCAFA

P.I. 00208610683 Provincia di Pescara C.F. 81000070680

Piazza Matteotti, 5 – Scafa - Tel. 085 - 8541226

## AVVISO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

### ACCONTO IMU SCADENZA 17 GIUGNO 2024

Il **17 GIUGNO 2024** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'Imposta Municipale Propria relativa all'anno 2024.

L'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate:

- la prima rata entro il 17 giugno può essere calcolata nella misura del 50% dell'IMU versata nell'anno precedente, salvo variazioni intervenute;
- la seconda rata entro il 16 dicembre a conguaglio dell'acconto.

L'imposta può essere versata in un'unica soluzione entro il 17 giugno applicando le aliquote per l'anno 2024, approvate con delibera di C. C. n. 2 del 27/02/2024, di seguito riportate:

Aliquota	Misura	Detrazioni/Riduzioni
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	6,00 per mille	€ 200,00
Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (vedi regolamento)	7,50 per mille	Riduzione del 50% della base imponibile in caso di comodato gratuito registrato ai sensi del comma 10, art. 1 della legge 28/12/2015, n. 208
Unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titoli di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, escluse le categorie A/1, A/8 e A/9	Esente	
Unità immobiliare e relative pertinenze possedute dai cittadini italiani iscritti AIRE pensionati e non pensionati dello Stato estero, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia	<b>10,30 per mille</b>	
Abitazioni concesse in locazione a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998	<b>10,30 per mille</b>	Imposta ridotta al 75%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille	
Tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sopra riportate categorie	<b>10,30 per mille</b>	
Aree fabbricabili	10,00 per mille	

<b>SOGGETTI PASSIVI</b>	<p>È soggetto passivo il possessore di immobili, intendendosi per tale, il proprietario ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.</p> <p>A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, e l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.</p> <p>Per il calcolo dei mesi dell'anno (nei quali si è protratto il possesso) si computa per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni dei quali è composto il mese stesso. Il giorno del trasferimento dell'immobile è sempre computato a carico del soggetto acquirente e l'imposta dovuta per il mese del trasferimento è sempre a carico dell'acquirente nel caso in cui i giorni di possesso dovessero risultare uguali a quelli del cedente.</p> <p>In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento.</p> <p>Se gli immobili, invece, si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti per ciascun Comune.</p>
<b>RESIDENTI ALL'ESTERO CHE POSSIEDONO IMMOBILI IN ITALIA</b>	<p>Dal 1 gennaio 2023 la riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al <b>50%</b> dopo che, solo per la sola annualità 2022, era stata innalzata al 62,50% (art.1, comma 743, Legge 234/2021).</p> <p>Si sottolinea l'obbligo di presentazione della documentazione attestante i requisiti in possesso.</p>
<b>TERMINE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU</b>	<p>La Dichiarazione IMU va presentata al entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.</p>

#### Come pagare

Il versamento dell'imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (I482) mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali.

#### Codici Tributo

- 3912:** Abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze
- 3918:** Altri fabbricati (escluse categorie catastali D) – Quota Comune
- 3930:** Immobili categoria D – Quota Comune (aliquota eccedente il 7,6 per mille)
- 3925:** Immobili categoria D – Quota Stato (aliquota fino al 7,6 per mille)
- 3913:** Fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3916:** Aree fabbricabili